

# DONNINI & ASSOCIATI

## Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donniniassociati.it](http://www.donniniassociati.it)



Carrara, 19 maggio 2018

DL/

Spett.le

SOMMARIO	
1	L' iri (imposta sul reddito d' impresa) e la sua applicazione
2	///
3	///

### L' IRI (IMPOSTA SUL REDDITO D' IMPRESA) E LA SUA APPLICAZIONE

---

- 1 -

L IRI (art. 55.bis DPR 917/1986) rappresenta una piccola rivoluzione nel panorama della fiscalità italiana, una "rivoluzione" – questa volta - tutta in positivo quanto ad idea di fondo. Infatti con l' IRI:

- a) si riduce il carico tributario sugli utili delle imprese individuali e delle società di persone (purché in contabilità ordinaria), nonché delle srl ammissibili al regime della "trasparenza" <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> che però nel prosieguo saranno del tutto trascurate;
- b) si incentiva la tenuta della contabilità ordinaria presso ditte individuali e società di persone ad essa non obbligate, così favorendo una disciplina di conoscenza e di analisi dei propri numeri <sup>(3)</sup>;
- c) si incentiva l' accantonamento di tali utili nel Patrimonio netto (capitale e riserve) delle imprese stesse, così favorendo una virtuosa politica di rafforzamento dei mezzi propri;
- d) si avvia allo stesso tempo una virtuosa politica di autofinanziamento aziendale: gli utili non distribuiti ai soci rappresentano infatti un risparmio di liquidità.

Ciò che invece non sembra del tutto funzionale in questa "rivoluzione" (e lo vedremo nei paragrafi che seguono) è che la norma *appare* intrigata ben al di là del *burocratese* in cui si esprime.

Francamente non si capisce nemmeno perché l' applicazione dell' IRI debba costituire una scelta del contribuente (cfr. par. 21).

- 2 -

La tassazione degli utili (par. 1, lett. a) è stabilita comunque *“con l' aliquota prevista dall' art. 77”* TUIR, e quindi (attualmente) al 24%. Così tutte le imprese, qualunque sia la forma giuridica adottata, sono lodevolmente tassate alla stessa maniera.

- 3 -

---

<sup>1</sup> Con la *trasparenza* il reddito delle srl viene idealmente suddiviso tra i soci e ciascuno include la sua parte di utili (non importa se effettivamente percepiti) nel reddito complessivo dichiarato in Unico. La tassazione resta così quella ordinaria delle persone fisiche, con le aliquote progressive.

<sup>2</sup> L' estensione dell' IRI alle srl ammesse al regime di trasparenza è stabilito dall' art. 116, comma 2.bis, del TUIR.

<sup>3</sup> Con l' aiuto del proprio Consulente, si capisce. Per saperne di più sulla filosofia dello Studio si veda il nostro sito, sub *Home*.

Introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232), l' IRI doveva trovare applicazione già nel 2017. Invece – con disposizione inserita nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 1063) – essa è entrata in funzione il 1° gennaio corrente anno. Nel frattempo, con la Legge 96 del 21 giugno 2017, l' art. 55.bis si è arricchito del comma 6.bis, che – nei casi di fuoruscita dal regime e/o di cessazione dell' attività - disciplina la sorte delle riserve di utili accantonate in vigenza dell' IRI.

- 4 -

Il meccanismo di applicazione dell' IRI è semplice nell' enunciato ma – come si sa – il diavolo s' annida poi nei dettagli. In sostanza, supposto un reddito annuale di € 1.000,00 (di cui 600,00 già prelevati in corso d' anno dai soci) esso avrà questo trattamento:

N°	DESCRIZIONE	TASSAZIONE IRI	TASSAZIONE ORDINARIA
1	Quota utili prelevata dai soci		600,00
2	Quota utili rimasta nell' impresa	400,00	
3	Aliquote di tassazione	24%	23-43%
4=2x24%	Imposte dovute con l' IRI	96,00	
5	Imposte dovute extra IRI		progressive

Si trascura qui la distinzione tra utile civile ed utile fiscale, e ciò che essa poi comporta sul piano dei numeri. Resta peraltro da vedere a chi fa capo la *tassazione separata* (con IRI) degli utili di rigo 2. Secondo qualche parere, anche *di peso* <sup>(4)</sup>, il soggetto-contribuente è l' impresa (ditta individuale o snc/sas). Ma la questione non sembra così pacifica e, in attesa che sia l' Agenzia delle Entrate a risolvere il *busillis*, se ne riparlerà comunque al par. 12 .

- 5 -

A chiunque spetti di pagare la “tassazione separata”, è del tutto intuitivo che nella fase della “dichiarazione” le responsabilità verso l' Erario ricadono interamente sul *dichiarante*. Se poi si tratta del titolare o di un socio, questi peraltro non ha alcuna facoltà di scelta e dovrà semmai attenersi totalmente alla certificazione rilasciatagli dall' impresa (reddito complessivo, quota spettante, misura dei prelievi, regime della tassazione, ecc.).

- 6 -

Le facoltà di scelta del regime IRI spettano infatti, in una fase antecedente, alla stessa impresa produttrice del reddito. Per le ditte individuali *nulla quaestio*, tutto stando ovviamente nelle mani della stessa persona titolare. Ma il discorso può risultare decisamente diverso nelle snc/sas in cui si trovino a convivere soci-formica (più propensi a lasciare gli utili in azienda) e soci-cicala (ansiosi invece di prelevare quattrini), soci abbienti e soci “poveri”, soci ambiziosi (di veder crescere la propria società) e soci tiepidi (paghi del solito *tran tran*). Il gioco dei contrasti non ha probabilmente limiti.

Per la scelta dell' IRI – che richiede un' opzione esplicita – questi “opposti” dovranno perciò risolvere un conflitto esistenziale e superare qualche scoglio giuridico nelle imprese “collettive”. Quello del voto, ad esempio, quando il capitale è diviso al 50% tra due soci. Oppure la disapplicazione dell' art. 2262 c.c. (“*Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l' approvazione del rendiconto*”). Il “patto contrario” – si deve ritenere – non è però l' estemporanea decisione di un momento: lo si deve invece rinvenire nello statuto. Altrimenti il diritto del singolo resterebbe incomprimibile anche con l' opzione per l' IRI firmata da un amministratore.

- 7 -

In effetti bisogna domandarsi se la scelta di un regime fiscale che coinvolge direttamente i diritti patrimoniali dei singoli soci può essere fatta – senza un *mandato* - dagli amministratori di snc/sas

<sup>4</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento 28 febbraio 2017.

(<sup>5</sup>); o se spetta invece al voto “assembleare”. E in questo caso con quali modalità tale voto deve essere esercitato, anche a futura memoria (<sup>6</sup>).

Resta comunque il fatto che all’ Erario sarà però sufficiente la firma di un amministratore per vincolare tutti i soci al regime IRI. Il che pone qualche problema di responsabilità dell’ amministratore, problema nuovo anche sul piano civilistico.

- 8 -

L’ opzione per la applicazione dell’ IRI (art. 55.bis, comma 4) deve essere espressa in una dichiarazione dei redditi dell’ impresa individuale o della snc/sas (ad esempio in quella che si presenterà nel 2019 per i redditi conseguiti nel 2018). Il regime diviene così obbligatorio per l’ anno cui si riferisce la dichiarazione/opzione (nell’ esempio: il 2018) e per i quattro successivi (dal 2019 al 2022).

Potrà comunque essere subito rinnovata allo stesso modo per altri cinque anni, quindi – per stare all’ esempio - nella dichiarazione relativa al 2023, la prima non “coperta” dalla precedente opzione. Nulla però vieta di fare l’ opzione nella dichiarazione per i redditi conseguiti, per dire, nel 2024 (e varrà quindi per gli anni 2024-2028): ma allora i redditi 2023 dovranno essere tassati ordinariamente, con le aliquote progressive. E così via.

- 9 -

Come si vede l’ opzione è espressa *a posteriori*, cioè nella dichiarazione relativa al primo anno che si sceglie per l’ applicazione dell’ IRI. Una volta fatta, l’ opzione non dovrebbe poi essere ripetuta di anno in anno durante il quinquennio vincolato. In effetti si genererebbe solo confusione.

In ogni caso le responsabilità per l’ amministratore che sottoscrive la dichiarazione, e quindi le scelte o le mancate scelte opzionali (cfr. par. 5), sembrano in qualche modo ampliarsi.

- 10 -

Per come la norma si esprime, sembra quasi che sia “normale” effettuare prelievi di utili nel corso dello stesso anno in cui essi si formano: *“Dal reddito d’ impresa – recita infatti l’ art. 55.bis del TUIR - sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’ utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo di imposta e dei periodi di imposte precedenti assoggettati a tassazione separata...”*

Nulla da dire sotto il profilo fiscale (<sup>7</sup>). Ma il vezzo di prelevare in corso d’ anno gli utili ancora “nascenti” e non ancora definitivi non trova alcun appoggio nella legge ordinaria. Prescrive infatti l’ art. 2303 cod. civ.: *“Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti”*. Ed il già richiamato art. 2262: *“Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’ approvazione del rendiconto”* (<sup>8</sup>).

Così gli amministratori che corrispondono somme a titolo di utili relativi all’ anno in corso si assumono responsabilità sia nei confronti dei soci eventualmente non partecipanti al “banchetto”, e sia nei confronti dei terzi (se poi la società restasse in qualche misura insolvente). E non è detto che quelle responsabilità restino poi confinate al solo ambito civile o amministrativo.

- 11 -

I prelievi in regime IRI – s’ è detto – vanno portati dai soci percettori a tassazione ordinaria, secondo le ordinarie aliquote progressive. Qualcuno (<sup>9</sup>) ha posto allora il problema delle ritenute fiscali eventualmente subite in corso d’ anno dalle imprese che incassano proventi di intermediazione commerciale (art. 25.bis DPR 600/1073).

Il dubbio [*“se cioè debbano – le ritenute, n.d.r. – essere detratte direttamente dall’ Iri (e quindi dall’ imposta sostitutiva dovuta dalla società o dall’ imprenditore individuale) ovvero debbano essere detratte pro-quota dai soci o dall’ imprenditore individuale”*] sembra in effetti ricollegarsi a quanto

<sup>5</sup> Né il codice civile né gli statuti prevedono poteri, per gli amministratori, diversi da quelli relativi alla gestione specifica della società amministrata. L’ applicazione/disapplicazione dell’ IRI resta invece affare dei soci. Si tratta infatti delle loro imposte personali.

<sup>6</sup> In generale snc ed sas non tengono libri sociali, nella considerazione che non sono nemmeno previste assemblee.

<sup>7</sup> E’ assai probabile che sia la sintassi ad essere imprecisa.

<sup>8</sup> Il “patto contrario” riguarda soltanto la divisibilità degli utili ai sensi di statuto (questo può infatti prevedere invalicabili obblighi di accantonamento a riserva).

<sup>9</sup> Cristina Odorizzi: “La nuova Iri”, edizioni Il Sole 24 Ore, settembre 2017.

già anticipato al par. 4: all' idea cioè che la tassazione IRI spetti anche formalmente all' impresa e non invece al suo titolare o ai suoi soci.

In realtà non siamo in presenza di una "imposta sostitutiva", bensì di una "tassazione separata" (10), che a ben vedere sarebbe – anche per l' impresa/società produttrice di reddito – una "normale" tassazione ad aliquota piatta. Ed è perciò lecito ritenere che le ritenute vadano scomutate dalle imposte afferenti i redditi sottoposti a tassazione ordinaria, riportando a nuovo il credito in caso di redditi incapienti.

Speriamo che all' equivoco di spostare la tassazione separata sull' impresa non s' aggiunga eventualmente quello di voler scomutare le ritenute dalle stesse somme. Nel caso contrario s' intravedono solo complicazioni.

- 12 -

Vi sono quindi motivi per credere che sull' IRI si vadano accumulando alcuni rilevanti dubbi.

Intanto – come anticipato al par. 4 - non vi è certezza per quanto riguarda il "soggetto tenuto alla tassazione separata". Stabilisce infatti il primo comma dell' art. 55.bis: *"Il reddito d' impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice...è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata..."*.

E poiché l' art. 6 TUIR fissa un inderogabile principio (*"I redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano...sono considerati redditi d' impresa"*) la locuzione "reddito d' impresa" con cui s' apre la disposizione in commento non può voler indicare una componente, una tipologia, dei redditi delle società: tutti i proventi essendo per definizione "reddito d' impresa", un "reddito complessivo" resta inimmaginabile.

I concetti di "reddito d' impresa" (come componente) e "reddito complessivo" (come sommatoria di diverse tipologie reddituali) si attagliano semmai alla dichiarazione di una persona fisica, cioè a quella del titolare o del socio dell' impresa soggetta ad IRI (cfr. par. 14).

Invece il documento 28 febbraio 2017 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti parla della *"creazione di una autonoma soggettività tributaria in capo alla società stessa che diventa autonomo soggetto passivo d' imposta"*.

Vedremo. Di sicuro il Legislatore non è riuscito nemmeno in questo caso a spiegarsi in modo chiaro.

- 13 -

Con la "tassazione separata" gestita direttamente dall' impresa – se si affermasse questa linea interpretativa - si dovranno risolvere altri problemi oltre a quello delle ritenute (cfr. par. 11). A livello di "scuola" si può anche immaginare che i prelievi, quando si tratta di società, avvengano simultaneamente per tutti gli aventi diritto. Ma a livello pratico potrà accadere invece che, dei prelievi, taluno sia effettuato in un esercizio e talaltro – quando si opera alla fine dell' anno - slitti a quello successivo. Oppure che non abbia luogo per niente (assenza dell' interessato, trascuratezza, irreperibilità, decesso, eredità non accettata o comunque "giacente", contestazione, ecc.).

In questi casi la società dovrebbe tenere una "contabilità" individuale, difficile da seguire anche per un verificatore fiscale. Per non parlare delle possibilità di errori e della relativa responsabilità.

Nel caso che, come si ritiene, la "tassazione separata" faccia invece capo ai singoli interessati, ciascuno – con la propria dichiarazione analitica – si rapporterebbe direttamente con l' Agenzia delle Entrate e subirebbe gli effetti specifici ed esclusivi della sua posizione individuale.

Al momento non si conoscono prese di posizione.

- 14 -

Il termine "plafond" - *sdoganato* dall' Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/E del 7 aprile 2017 - esprime sinteticamente la sommatoria descritta nella locuzione appresso sottolineata dell' art. 55.bis, primo comma, del TUIR: *"Dal reddito d' impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell' utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo di imposta e dei periodi di imposta precedenti assoggettati a tassazione separata..."* (11).

<sup>10</sup> Anche sotto il profilo linguistico la locuzione "tassazione separata" ha un preciso senso (sancito dall' art. 17 TUIR) che non si attaglia ad una dichiarazione dei redditi (anzi, dell' unico reddito) di snc/sas.

<sup>11</sup> Delle perdite di cui tener conto si dirà al par. 16.

In pratica il *plafond* è semplicemente la misura degli utili che, tassati o in corso di tassazione al 24%, si trovano parcheggiati nell'impresa in attesa degli eventuali prelievi. Corollario ineludibile: i prelievi non possono superare questo limite (il *plafond*). E se lo superano, il di più assumerà allora un altro titolo <sup>(12)</sup>, difficilmente *giustificabile* – quale che esso sia - in termini di diritto societario.

- 15 -

Per inciso: le somme così prelevate – stabilisce il comma 3 dello stesso art. 55.bis - *“costituiscono (allora, n.d.r.) reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci”*. Si rafforza così l'idea, esposta al par. 12, sul soggetto dichiarante.

In ogni caso, in questo passaggio, si cercherebbe invano il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 24% della tassazione separata già applicata a quei redditi prima mantenuti in azienda ed ora distribuiti: il comma 6.bis - aggiunto dalla Legge di Bilancio 2018, la stessa che ha prorogato la decorrenza dell'IRI - sembra in effetti voler confinare la sua portata alla sola *“fuoruscita dal regime”*. Così perlomeno vi si legge.

- 16 -

Il fatto comunque è che i prelievi di titolare o soci sono dall'art. 55.bis indicati (primo comma, secondo periodo) come *“deducibili”* dal *“reddito d'impresa”*. E così – preso il reddito proprio dell'impresa stessa (si riveda una volta di più il par. 12), e stabilito al contempo che da esso si *deducono* i richiamati prelievi, proprio come accade per un qualsiasi costo – il rischio è quello di considerare *“perdita”* l'eventuale di più dei prelievi rispetto al reddito specifico dell'annata (ed è ciò che accade quando si attinge alle riserve formate in anni pregressi con utili già portati a tassazione separata).

Il rischio in questione non è una mera ipotesi. In effetti è già accaduto con la richiamata Circol. 8/E del 7 aprile, nella quale è stata affrontata la situazione che segue:

ANNO 1	REDDITO 2	PRELIEVI 3	IMPONIBILE O PERDITA 4	PLAFOND 5
I°	1.000	700	300	300
II°	100	400	-300	0
III°	500	150	350	350
totali	1.600	1.250	350	

Ebbene, l'Agenzia chiama *“perdita”* il dato negativo (-300) di col. 4, dato negativo derivante dall'aver prelevato nel II° esercizio tutto l'utile generato in quella stessa annata ed anche quello capitalizzato nel I°.

Si stenta però a credere che il prelievo di utili prima accantonati dia vita alle *perdite* di cui tratta l'art. 55.bis (*“Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo di imposta e dei periodi di imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi...”*).

Le *“perdite”* di cui parla la norma sono più facilmente i risultati negativi del Conto Economico (rettificato con le *“riprese”*) ed indicano una erosione del patrimonio. I prelievi eccedentari sono invece un'erosione della liquidità (o, per altro verso, il pagamento di un *“debito”* per *dividendi*).

- 17 -

L'ultima questione aperta riguarda la misura del reddito da prendere in considerazione nei vari calcoli. L'*incipit* dell'art. 55.bis sopprime ogni dubbio ed indica che si deve aver riguardo al risultato fiscale (*“Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice...determinato ai sensi del presente capo...”*). Ed il *“presente capo”* finisce per approdare, in un gioco di rimandi che è inutile star qui a descrivere, all'art. 83 TUIR: *“Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto*

<sup>12</sup> In conto futuri utili, in violazione però dell'art. 2303 c.c.; in conto capitale, in violazione però delle regole sul capitale sociale; come prestiti soggetti a rimborso (l'eliminazione delle disposizioni penali un tempo previste all'art. 2621 e segg. c.c. non ha reso *lecite* queste operazioni: le ha rese sanzionabili soltanto in caso di insolvenza della società).

*economico...le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all' applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni...".*

Se è così i rinvii – in tema di IRI - alle “riserve di utili” risultano favorevoli al contribuente persona fisica proprio perché quelle riserve sono formate soltanto con utili veri e non semplicemente fiscali. E perciò le “riprese” operate in dichiarazione dei redditi, tassate al 24%, non potranno mai essere rimosse e passare così all' imposizione progressiva <sup>(13)</sup>.

- 18 -

Non tratteremo qui delle perdite rilevate dall' impresa prima e dopo l' opzione per l' IRI. Ma si può senz' altro dire che il secondo comma dell' art. 55-bis sembra scritto in tutta fretta: “...*tali perdite* – recita infatti la disposizione in commento – *sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili*”.

Manca quindi un qualsiasi richiamo alla regola portata dall' art. 8, secondo comma TUIR, quella per cui le perdite delle società in accomandita semplice, qualora eccedenti l' ammontare del capitale sociale, restano a carico dei soli soci accomandatari <sup>(14)</sup>. Ma sembra ragionevole tenerla comunque a mente

- 19 -

Rimangono in ogni caso franchi d' imposta i prelievi riferibili a redditi conseguiti dall' impresa al di fuori del regime IRI. A tempo debito questi redditi scontarono in effetti le imposte ordinarie piene ai sensi dell' art. 5 TUIR, senza agevolazioni di sorta: e perciò, anche se rimasti accantonati a riserva nell' impresa o nella società, essi appartengono al titolare o ai soci senz' altri oneri.

Anzi, grazie al sesto comma del più volte citato art. 55-bis, si considerano prelevati per primi proprio i redditi già tassati in modo pieno. La disposizione *sembra* peraltro agevolativa, ma introduce una rigidità invincibile il cui scopo può essere solo quello di togliere al contribuente ogni possibilità di arbitraggio tra vari percorsi: si pensi ad esempio ad un esercizio sfavorevole che obblighi il titolare o il socio dell' impresa a dichiarare un reddito complessivo *negativo*, con le relative implicazioni <sup>(15)</sup>.

La questione non investe solo le riserve esistenti prima dell' avvento dell' IRI. Nell' imprese potrebbero in effetti ricostituirsi nuove riserve “ordinarie”, cioè non tassate separatamente, quando si abbiano anni senza opzione IRI. Si ritiene che in tal caso torni ad operare l' ordine di prelievo dettato dall' art. 55-bis.

- 20 -

Nella contabilità dell' impresa sarebbe quindi bene tener distinte le riserve, separando in modo visibile e chiaro quelle costituite da utili già tassati in misura piena (“riserva detassata”) e quelle derivanti invece da utili assoggettati alla *sol*a tassazione separata (“riserva tassabile”).

- 21 -

Il regime IRI, si diceva, è inspiegabilmente opzionale (par. 1). Eppure esso risulta senz' ombra di dubbio conveniente per tutte le ditte individuali e le snc/sas.

Al di là di calcoli e valutazioni “di scuola” si possono infatti svolgere queste considerazioni:

- a) la suddivisione “*redditi a tassazione separata/redditi a tassazione ordinaria*” non risulta in alcun modo condizionata o imposta: il contribuente IRI può quindi scegliere in qualsiasi momento la linea del risparmio o quella del prelievo secondo le sue libere valutazioni ed esigenze;
- b) egli pagherà al massimo (prelevando tutto l' utile) ciò che pagherebbe comunque senza aver optato per il regime IRI;
- c) sicuramente egli pagherà però il 24%, e null' altro, per i costi indeducibili (cfr. par. 17);
- d) con il regime IRI non ci sono limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi <sup>(16)</sup>;

<sup>13</sup> Gian Paolo Tosoni: “*Reddito d' impresa, tassazione Iri al 24% rinviata al 2018*” su Il Sole 24 Ore del 31 ottobre 2017. Ma prima ancora: documento 28 febbraio 2017 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

<sup>14</sup> Si veda in proposito - nel sito dello Studio, sub “Alcune pubblicazioni” - “*Il riparto delle perdite nelle società in accomandita semplice*” (Bollettino Tributario n. 23/2008).

<sup>15</sup> Fin qui si è sempre parlato di soci persone fisiche, ma socio di una snc/sas può essere anche una persona giuridica. L' ammissibilità di questa fattispecie può considerarsi ormai ampiamente sdoganata.

<sup>16</sup> Cristina Odorizzi, op. cit. pagg. 47-48.

e) con il regime IRI le perdite sono riportabili per intero (e non all' 80%) agli anni successivi, senza limiti di tempo (e non per 5 anni).

Non si vedono controindicazioni di sorta, salvo una sola: che, nelle ditte individuali e società di persone esonerate ai sensi dell' art. 18 DPR 600/73, bisogna comunque assoggettarsi alla tenuta della contabilità ordinaria. Non solo si deve perciò affrontare una spesa nuova, ma anche sottoporsi allo *stress* (per alcuni insostenibile) di una seria disciplina di gestione. E probabilmente anche di vita.

\* \* \* \*

Restiamo naturalmente a disposizione ed intanto inviamo i migliori saluti.

Donnini & Associati  
Dr. Luciano Donnini

DONASS-CIR/CIR18/POR